

Fonte: www.insic.it

Cass. sez. IV pen. 21.6.06 (ud. 12.5.06) n. 21485, ric. Lucchi
Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – coordinatore per l’esecuzione - obbligo di adeguare il piano di sicurezza alla progressione dei lavori – obbligo di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza – obbligo di verificare l’adeguamento delle misure di sicurezza da parte delle imprese obbligo di riscontrare la conformità della situazione di cantiere a quella pianificata – adempimento in modo autonomo, non condizionato al comportamento di altri soggetti obbligati.
(rif. norm.: art. 5 D.Lgs. n. 494/96)

Il coordinatore per l’esecuzione ha l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza alla progressione dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, l’obbligo di verificare l’adeguamento delle misure di sicurezza da parte delle imprese, l’obbligo di riscontrare la conformità della situazione di cantiere a quella pianificata. Tutti questi obblighi egli deve adempiere in maniera autonoma, a prescindere dalla condotta di altri soggetti (committente, appaltatore) gravati di altri obblighi nell’ambito del cantiere. Il coordinatore è pertanto responsabile degli infortuni sul lavoro che siano ricollegabili anche al mancato adempimento degli obblighi predetti.

La Corte ha ribadito un principio già affermato nella giurisprudenza a proposito della figura del coordinatore per l’esecuzione, delineata dal D.Lgs. n. 494/96 (v. Cass., IV,3.4.04, 24010). Egli deve, tra l’altro, verificare continuamente che le previsioni del piano di sicurezza e coordinamento (redatto dal coordinatore per la progettazione) e del piano operativo di sicurezza (POS, che costituisce il documento di valutazione del rischio per l’impresa edile) siano adeguate alla realtà effettiva delle lavorazioni ed ha l’obbligo di far sospendere le singole lavorazioni pericolose. A tal fine è tenuto ad una continua verifica in cantiere. Nella specie si era infortunato un dipendente dell’impresa appaltatrice, che era caduto da una trave del tetto che stava montando in quanto la fune, cui era agganciata la cintura di sicurezza, non era stata stretta. Nella pianificazione di sicurezza erano previste misure idonee a prevenire la caduta dei lavoratori dalle travi, per cui il coordinatore avrebbe dovuto verificare in concreto la presenza di misure siffatte.